

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1285 del 03/05/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (Imp. V. CANALETTO 52) SAN PROSPERO S/S (MO). Rif. Prot. SUAP n. 9/2015 dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. SINADOC 4889/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1328 del 03/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tre MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (Imp. V. CANALETTO 52) SAN PROSPERO S/S (MO).

Rif. Prot. SUAP n. 9/2015 dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. SINADOC 4889/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 02/01/2015 la Ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, avente sede legale in comune di Campegine (RE), v. Brodolini n. 24, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di SAN PROSPERO S/S, V. CANALETTO 52, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 5605/9.13 in data 21/01/2015;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di imbottigliamento vini;

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della Provincia di Modena in data 2/10/2015 con prot. n. 87637/9.13;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare dei titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue del Comune di San Prospero n. 189/6.1010 del 10/1/2014;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia n.55, prot. n. 38205 del 5/4/2013;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Prospero sulla Secchia, prot. n. 2649 del 17/3/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n.4319 del 9/4/2015, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpa Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 6233 del 18/5 /2015;
- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di San Prospero al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, datato 11/4/2016;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG SPA (gestore della pubblica fognatura) prot. n. 3323 del 22/4/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per l'impianto ubicato in comune di SAN PROSPERO S/S, V. CANALETTO 52, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi elencati in premessa:

- relativamente agli scarichi di acque reflue dalla data del presente atto;
- relativamente alle emissioni in atmosfera dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 3/5/2016 con scadenza al 3/5/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di San Prospero s/S
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di San Prospero s/S

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (Imp. V. CANALETTO 52) – SAN PROSPERO S/S (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue industriali in acque superficiali - Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta Cantine Riunite e CIV di Campegine (RE), nello Stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S (MO), svolge attività di imbottigliamento vini.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologica e degrassatore, dove occorre, sono convogliate nella fognatura delle acque nere dirette al depuratore aziendale;
 - le acque meteoriche ricadenti sullo stabilimento di imbottigliamento, e nei piazzali non soggette a contaminazione vengono convogliate in un unico punto di scarico in acque superficiali in un fosso di campagna;
 - un'ulteriore linea di acque bianche non contaminate serve la zona dove sorge il magazzino fusti pieni, la fognatura dedicata convoglia lo scarico alla fognatura comunale di via I Maggio;
 - le acque di lavaggio pavimenti e attrezzature dei vari locali, vengono raccolte e recapitate al depuratore biologico a fanghi attivi aziendale per essere successivamente scaricate nella fognatura pubblica comunale di via I Maggio;
- Nel locale addolcitore, dove si trova il punto di approvvigionamento dal pozzo aziendale, è situato l'impianto ad osmosi, utilizzato per rendere idonea l'acqua prelevata agli usi aziendali cui è destinata. Il processo di osmosi produce acqua di scarto per la quale è previsto realizzare lo scarico in acque superficiali tramite la rete fognaria aziendale già esistente.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, lo scarico di acque meteoriche non suscettibili di inquinamento non richiede l'emissione di una autorizzazione specifica.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dal lavaggio pavimenti e attrezzature, unite alle acque reflue domestiche, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'impianto addolcitore a ultrafiltrazione e osmosi, una volta che sarà realizzato lo scarico in acque superficiali, sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto per le necessità idriche legate ai servizi igienici e da pozzo privato per le necessità idriche di carattere industriale.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione del Comune di San Prospero s/S n. 189 del 10 gennaio 2014, di autorizzazione allo scarico della ditta Cantine Riunite e CIV per lo stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni di AIMAG di Mirandola, Gestore delle pubbliche fognature del Comune di San Prospero s/S, acquisito agli atti con protocollo n. 7009 del 22 aprile 2016.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Prescrizioni per lo scarico di Acque reflue industriali in acque superficiali

1a) E' autorizzato il gestore della ditta Cantine Riunite e CIV, per lo stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S, a scaricare nel fosso di scolo adiacente la proprietà e confluyente nella Fossa Gesso le acque reflue industriali derivanti dall'attività dell'addolcitore col sistema di ultrafiltrazione ed osmosi.

2a) Si stima in circa il 10% sul totale, corrispondenti a circa 7,500 metri cubi all'anno, il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento in acque superficiali.

3a) Lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali.

4a) Entro il 31 luglio 2016, dovrà essere installato e reso funzionante il sistema di scarico in acque superficiali dell'acqua di scarto dell'addolcitore a ultrafiltrazione e osmosi. Entro la medesima data dovranno essere installati il pozzetto di ispezione e campionamento e un misuratore della portata scaricata.

5a) Dell'avvenuta attivazione dello scarico dovrà essere data comunicazione scritta ai competenti uffici della SAC di ARPAE Modena e al distretto Area Nord di ARPAR Modena.

6a) A partire dal mese successivo alla data di rilascio della presente autorizzazione dovranno essere eseguiti autocontrolli sullo scarico per verificare il rispetto dei limiti di cui al punto 3.

Dovranno essere ricercati i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, N ammoniacale (come NH4), N nitrico (come N), Cloruri, Solfati (come SO4), P totale (come P), Fe, Mn, As, Pb, Cr totale, Cd, Ni, Cu e Zn.

La frequenza degli autocontrolli dovrà essere trimestrale per il primo anno (a partire dal rilascio dell'autorizzazione) e successivamente, in assenza di superamenti dei limiti di legge, semestrale.

Le analisi effettuate dovranno essere inviate tramite PEC, all'indirizzo aoomo@cert.arpa.emr.it, all'Agenzia scrivente e al Distretto Area Nord di ARPAE Modena.

Prescrizioni per lo scarico di Acque reflue industriali in fognature pubbliche.

1b) E' autorizzato il gestore della ditta Cantine Riunite e CIV, per lo stabilimento di imbottigliamento di via Canaletto 52, San Prospero s/S, a scaricare nella pubblica fognatura di via I Maggio a San Prospero s/S le acque reflue industriali derivanti dall'attività di Imbottigliamento vini.

2b) Si stabilisce in 73.000 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.

3b) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura ad eccezione dei parametri di seguito riportati per i quali valgono i valori limite in deroga a fianco riportati:

Parametri	Valore limite (mg/l)	Parametri	Valore limite (mg/l)
COD (se COD/BOD ₅ > 2,2)	2000	Solidi sospesi totali	500
COD (se COD/BOD ₅ < 2,2)	5000	Fosforo totale	15
BOD ₅	Nessun limite	Solfati	20

4b) A partire dal mese successivo alla data di rilascio della presente autorizzazione dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio della durata di un anno sullo scarico in pubblica fognatura tesa a verificare i quantitativi avviati allo scarico nei vari periodi dell'anno e nell'arco della giornata lavorativa ed in particolare la portata totale giornaliera, la portata media oraria e la portata di punta oraria.

Dovrà essere effettuata una campagna di misure ogni due settimane per un periodo totale di un anno. Per ogni giornata andranno indicate un numero congruo di misurazioni orarie, con un minimo di 12 per giornata.

Ogni tre mesi, dovrà essere inviato via PEC, all'indirizzo aoomo@cert.arpa.emr.it, all'Agenzia scrivente, al Distretto Area Nord di ARPAE di Modena e ad AIMAG, gestore della fognatura pubblica, un report in cui sono riportate le misurazioni effettuate nel trimestre precedente.

5b) Lo scarico dei reflui dovrà essere omogeneamente distribuito nell'arco della giornata.

6b) Il misuratore della portata scaricata in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto in funzione anche mediante l'installazione di dispositivi di continuità dell'erogazione dell'energia elettrica, eventuali interruzioni di misurazione dovranno essere immediatamente comunicate al gestore delle fognature pubbliche.

Prescrizioni comuni agli scarichi di Acque reflue industriali

7) I valori limite di cui ai punti 3a) e 3b) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

8) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

9) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

La stessa prescrizione vale per il pozzetto di campionamento installato a monte dell'immissione dei reflui industriali da ultrafiltrazione e osmosi nella condotta di scarico delle acque bianche aziendali.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento di imbottigliamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

10) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nella fognatura pubblica delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

11) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

12) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto biologico di depurazione. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

13) I fanghi risultanti dal depuratore biologico dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

16) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di San Prospero s/S, al gestore delle fognature pubbliche e al distretto Area Nord di ARPAE di Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (Imp. V. CANALETTO 52) – SAN PROSPERO S/S (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, svolgente attività di imbottigliamento vini, intende modificare gli impianti ubicati in comune di SAN PROSPERO S/S (MO), V. CANALETTO 52.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- l'incremento di numero di serbatoi presenti (da 13 a 20);
- la realizzazione del punto di emissione n. 8 derivante da attività di lavaggio fusti;
- la sostituzione della caldaia da 4,4 MW di cui all'ex emissione n. 1 con tre nuove caldaie collegate ai nuovi punti di emissione n. 1, 2 e 3;
- il seguente consumo di materie prime:
 - mosto/vino 250.000 hl/anno
 - farine di filtrazione (enoperlite) 5 t/anno
 - soda caustica 20 mc/anno
 - ipoclorito di sodio 20 mc/anno
 - sanificanti 300/400 kg/anno
 - anidride solforosa 3 t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di SAN PROSPERO S/S con prot. n. 2649 del 17/3/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 4319 del 9/4/2015, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di SAN PROSPERO S/S, V. CANALETTO 52, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

- SFIATI SERBATOI FERMENTAZIONE E STOCCAGGIO MOSTI (20 serbatoi)

altezza minima del camino 10 m

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 CALDAIA A GAS METANO PER USO PRODUTTIVO (1,918 MW)

portata massima 3000 Nmc/h

altezza minima del camino 15 m

durata 10 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali 5 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 CALDAIA A GAS METANO PER USO PRODUTTIVO (1,918 MW)

portata massima 3000 Nmc/h

altezza minima del camino 15 m

durata 10 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali 5 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 CALDAIA A GAS METANO PER USO PRODUTTIVO (1,918 MW)

portata massima 3000 Nmc/h

altezza minima del camino 15 m

durata 10 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali 5 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (1,06 MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 MOTOPOMPA DI EMERGENZA PER RETI IDRANTI

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 PASTORIZZAZIONE LINEA IMBOTTIGLIAMENTO (sfiati)

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (0,345 MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 LAVAGGIO FUSTI

portata massima	2000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

(*) tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organismi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 1, 2 e 3 su tre campionamenti (portata e ossidi di azoto) eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente al punto di emissione n. 8 su un campionamento eseguito alla data di messa regime (con verifica di portata e sostanze alcaline).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al

Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (Imp. V. CANALETTO 52) – SAN PROSPERO S/S (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, nell'impianto in comune di San Prospero s/S (MO), v. Canaletto n. 52, svolge attività di imbottigliamento vini.

Il sito di interesse dell'impianto è localizzato in un'area prevalentemente artigianale e confina a sud e a sud-est con un'area residenziale, mentre a nord confina con terreni agricoli con presenza di ricettori sparsi.

L'area di pertinenza del fabbricato, secondo la classificazione acustica comunale allegata al vigente strumento urbanistico, risulta attribuita ad una classe V - area prevalentemente industriale – con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.

L'area agricola confinante è stata attribuita ad una classe III con limiti acustici ammissibili pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, mentre le aree residenziali, all'interno delle quali sono individuati i ricettori (R1 e R2) principalmente esposti al rumore ambientale, sono state attribuite ad una classe II con limiti acustici ammissibili pari a 55 dBA di giorno e 45 dBA di notte.



Le sorgenti sonore di particolare rilevanza per gli aspetti acustici sono riconducibili all'attività lavorativa interna ed agli impianti tecnologici a servizio delle lavorazioni, in particolare:

Codifica	Sorgente	Altezza emissione	Tipo	Periodo	Leq
S1	Attività interna cantina (operazioni di filtraggio)	1,5 m circa	sorgente interna	diurno	81,3 dB(A) ⁽¹⁾ (a parete interna)
S2	Attività interna cantina (magazzino)	1,5 m circa	sorgente interna	diurno	74,9 dB(A) ⁽²⁾ (a parete interna)
S3	Operazioni di carico scarico	1,5 m circa	sorgente interna	diurno	58,5 dB(A) ⁽³⁾ (a 3 metri)
S4	Compressori	1,5 m circa	sorgente interna	diurno notturno	≤ 70,0 dB(A) ⁽⁴⁾ (a parete interna)
S5	Gruppi frigoriferi	4,5 m circa	sorgente interna	diurno notturno	≤ 87,0 dB(A) ⁽⁵⁾ (a 1 metro)
S6	Silos	4,5 m circa	sorgente esterna	diurno notturno	≤ 50,0 dB(A) ⁽⁶⁾ (a 1 metro)

Le sorgenti sonore sopra descritte risultano essere funzionanti sia in fasce orarie diurne (06:00-22:00) che notturne (22:00-06:00) e pertanto la rumorosità ambientale interessa entrambi i periodi di riferimento.

I dati acustici forniti, ante e post operam, mostrano il sostanziale rispetto dei valori limite d'immissione diurni e notturni, sia per la classe V che per la classe II; risulta altresì rispettato il valore limite d'immissione differenziale diurno e notturno nei confronti dei ricettori individuati (R1 e R2) misurabile in prossimità delle relative pertinenze, (55 dBA di giorno e 45 dBA di notte).

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Esaminato a cura della scrivente Agenzia l'elaborato d'impatto acustico datato 11/05/2012, trasmesso dalla ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi AREA NORD in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale assunta agli atti della Provincia di Modena con prot 5605 del 21/01/2015 - prot. SUAP 09/2015;

preso atto che la domanda di AUA è stata presentata per l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in seguito l'ampliamento dello stabilimento;

fermo restando che lo scenario acustico descritto nell'elaborato del rumore, fornito nell'ambito del procedimento AUA, deve essere corrispondente al lay-out impiantistico presente nel sito d'impianto;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA MODENA - Distretto Area NORD CARPI, prot. n. 3658 del 26/3/2015;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di San Prospero al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, datato 11/4/2016;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di San Prospero s/S, via Canaletto n. 52, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 2) l'inserimento e/o installazione di ulteriori sorgenti sonore, in particolare modo nell'ambiente esterno, resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica;
- 3) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 4) in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 5) le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.